

REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

**PARTE PRIMA***Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32***SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 4 Ottobre 2011 N. 24**

**Modifica della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).** pag. 2

**LEGGE REGIONALE 4 Ottobre 2011 N. 25**

**Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre.** pag. 5

**LEGGE REGIONALE 4 Ottobre 2011 N. 26**

**Modifica alla legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno).** pag. 7

## **LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2011 N. 24**

**Modifica della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**  
**(Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))**

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:  
"a) cacciare la fauna selvatica ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione individuate dalla Regione sulla base di specifici studi a livello regionale situati sullo spartiacque alpino e appenninico, tirrenico-padano, indipendentemente dalla loro quota. Nei valichi ricadenti nei Comprensori Alpini il divieto è riferito alla sola fauna migratoria;"

**Articolo 2**  
**(Norma transitoria)**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale -Assemblea legislativa della Liguria, su proposta della Giunta regionale, delibera in merito allo studio per l'individuazione dei valichi montani, appenninici e tirrenico-padani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna.

**Articolo 3**  
**(Dichiarazione di urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 4 ottobre 2011

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 04 OTTOBRE 2011 N. 24**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Francesco Bruzzone, Edoardo Rixi e Maurizio Torterolo in data 4 aprile 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 134;*
- b) è stata assegnata alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 5 aprile 2011;*
- c) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 19 settembre 2011;*
- d) è stata esaminata e approvata a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 27 settembre 2011;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 6 ottobre 2011.*

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

*Relazione di maggioranza (Consigliere Bruzzone F.)*

*La presente proposta di legge intende risolvere le problematiche sorte in quasi 20 anni di applicazione della norma regionale n. 29/1994 in merito al divieto di caccia previsto nei 1000 metri di diametro attorno ai cosiddetti "valichi montani" interessati dalle più significative linee di migrazione dell'avifauna selvatica individuate da uno studio regionale che tenga conto delle indicazioni dell'ISPRA.*

*Il principio generale e condivisibile che ha mosso il legislatore nazionale e regionale a istituire tale divieto è quello della tutela dell'avifauna selvatica che durante la migrazione potrebbe risultare maggiormente vulnerabile in zone di passo "particolarmente frequentate".*

*L'attuale impostazione normativa rischia però di essere controproducente e di generare, inversamente alle finalità per le quali fu istituita, effetti negativi proprio sull'avifauna selvatica migratrice, sulla biodiversità, e sulla presenza degli uccelli nei valichi montani non solo durante il periodo di migrazione ma anche di nidificazione e svernamento. Molte Regioni lo hanno compreso e sono già intervenute con puntuali modifiche e adeguamenti normativi.*

*Lo studio della Regione Liguria in base al quale sono stati individuati i valichi è datato e bisognoso di una profonda e attenta revisione che tenga conto di tutti gli istituti di gestione e tutela della fauna e dell'ambiente fondati dal 1995 ad oggi in Regione Liguria (Parchi naturali, ZPS SIC Oasi ZRC ecc), del nuovo assetto normativo nazionale ed europeo, del fatto che ormai il prelievo venatorio si svolge solo durante la fase di migrazione post nuziale e non pre riproduttiva, del fatto che alcune specie di uccelli non sono più cacciabili e delle informazioni scientifiche che sono state raccolte in questo ventennio sulla fenologia delle specie di uccelli migratori e più in particolare di quelli oggetto di prelievo venatorio. In attesa di ciò è utile intervenire con una modifica normativa.*

*Soprattutto nei Comprensori Alpini l'eccessiva e incontrollata presenza all'interno dei Valichi montani di ungulati (quali per esempio il cinghiale) o le difficoltà di intervento e caccia dei mammiferi opportunisti (volpe) influisce negativamente sulla conservazione degli habitat e delle specie di avifauna dipendenti da esso, che lo frequentano abitualmente o che in esso si trovano a passare, sostare e nutrirsi durante le fasi della migrazione .*

*Per questi motivi, mantenere all'interno dei valichi montani il divieto di caccia agli uccelli ma introdurre la possibilità di svolgere le altre forme di caccia, almeno nei comprensori alpini sarebbe una risposta importante e fondata alle esigenze di gestione e salvaguardia della natura.*

*Va ricordato che all'interno dei C.A. le forme di caccia alla tipica alpina si fondano su basi strettamente censuarie e che le norme in materia di protezione ambientale e regolamentazione della caccia impongono che una percentuale tra il 10 e il 20 per cento di territorio venga sottratta dall'esercizio venatorio con finalità di tutela della fauna e dell'ambiente e che i Valichi montani oggi ricadono in tale fattispecie.*

*Infine va precisato che le modifiche apportate alla Costituzione con la legge 3/2001 e le sentenze della Corte Costituzionale in materia di caccia, successive a tale nuovo assetto normativo, hanno sancito il principio per cui le Regioni possono regolamentare l'attività venatoria in maniera autonoma purchè non entrino nel merito di "elenco di specie cacciabili" e "tempi di caccia" in maniera difforme dalle disposizioni nazionali essendo questi due aspetti ricadenti nella tutela dell'ambiente e quindi di sola competenza nazionale.*

*I lavori della Commissione consiliare competente hanno reso più lineare il testo originario.*

*Per tutto quanto sopra se ne auspica una approvazione da parte dell'Assemblea Legislativa della Liguria.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16.*

## **LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2011 N. 25**

### **Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre.**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1 (Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre)**

1. Al fine di agevolare nel territorio regionale il passaggio della radiodiffusione televisiva terrestre dal sistema analogico a quello digitale, le autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla vigente normativa nazionale e regionale, sono disciplinate dalla presente legge.
2. L'installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione con potenza massima irradiata in singola antenna non superiore a 7 watt o la modifica di impianti esistenti anche al di sopra di 7 watt implicanti solo la variazione della frequenza o la riduzione della potenza installata è soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto. La comunicazione comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonché l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).
3. L'installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione con potenza massima irradiata in singola antenna superiore a 7 watt e non superiore a 20 watt o la modifica di impianti esistenti non rientranti nella fattispecie di cui al comma 2 è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, da presentarsi al Comune territorialmente competente e all'ARPAL. La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonché l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del d.p.c.m. 8 luglio 2003 e deve essere corredata della documentazione prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale per tale tipologia di impianti. L'ARPAL effettua le verifiche di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della SCIA.
4. L'installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione con potenza massima irradiata in singola antenna superiore a 20 watt è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente secondo le procedure di cui all'articolo 27 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 2 (Dichiarazione di urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 4 ottobre 2011

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 04 OTTOBRE 2011 N. 25**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La Giunta regionale, su proposta il Presidente della Giunta Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 38 in data 5 agosto 2011;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 agosto 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 167;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 8 settembre 2011;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 21 settembre 2011;*
- e) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 27 settembre 2011;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 5 ottobre 2011.*

**2. NOTE AGLI ARTICOLI**

Note all'articolo 1

- *La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192;*
- *Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 241 è pubblicato nella G.U. 28 agosto 2003, n. 199;*
- *La legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 è pubblicata nel B.U. 18 giugno 2008, n. 6.*

**3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Centrale Affari Generali e Legislativi – Settore Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione.*

## LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2011 N. 26

**Modifica alla legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno).**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

### Articolo 1

**(Aggiunta dell'articolo 52 bis nella legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno))**

1. Dopo l'articolo 52 della l.r. 23/2011 è aggiunto il seguente:

#### **“Articolo 52 bis (Disposizioni transitorie in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive)**

1. Nelle more dell'approvazione della normativa regionale di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ai procedimenti disciplinati dalla l.r. 1/2007, come modificata dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti in materia di Sportello Unico.”.

### Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 4 ottobre 2011

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 04 OTTOBRE 2011 N. 26**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 39 in data 9 settembre 2011;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 settembre 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 168;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 12 settembre 2011;
- d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 19 settembre 2011;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 27 settembre 2011;
- f) la legge regionale entra in vigore il 5 ottobre 2011.

**2. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

- La legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 è pubblicata nel B.U. 17 agosto 2011, n. 16;
- La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 è pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376.

**3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi – Settore Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione.*